



FINANZIARIA 2009: POCHE RISORSE E TANTE INCERTEZZE

PRIMO PIANO

ORMAI NON CI RIMANE
CHE SPERARE
NELLA SISAL

L'INSERTO SPECIALE

LA FLP SULLA
CIRCOLARE
N° 4/09

LETTERA DI PROTESTA
AI MINISTRI LA RUSSA
E BRUNETTA

FLP News

DIRETTORE:

Marco Carlomagno

DIRETTORE RESPONSABILE:

Roberto Sperandini

COMITATO EDITORIALE:

Lauro Crispino, Roberto Sperandini,

Vincenzo Patricelli

Sito www.flp.it e-mail: flpnews@flp.it

REDAZIONE: Via Roberto Bracco, 45 – 80133 Napoli

REDAZIONE ROMANA: Via Piave, 61 – 00187 Roma

EDITORE: FLP – Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche

Registrazione Tribunale di Napoli

n. 24 del 01.03.2004

Iscrizione al R.O.C. n. 12298

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE:

FLP News

FLP News è un periodico gratuito di informazione culturale, politica, sindacale e sociale, dell'Associazione Sindacale FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), che informa, tutela e assiste i lavoratori italiani.

E' diffuso in formato cartaceo e disponibile online. Può essere scaricato dal sito internet www.flp.it; in tale sito troverete anche informazioni aggiornate relative ai singoli settori sindacali, nonché tutte le indicazioni per iscriversi alla FLP.

Chiunque può collaborare con la redazione, inviando notizie, commenti o articoli da pubblicare in formato Word, all'indirizzo e-mail: flpnews@flp.it

I contenuti espressi negli articoli firmati dai collaboratori, sia interni che esterni, sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto la FLP.

Associato USPI

**Unione Stampa Periodica Italiana
Pubblicità**



FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche)

Via Piave 61 00187 Roma

Tel. 0642000358 Fax 0642010268

e-mail: flpnews@flp.it www.flp.it

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER

INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE

Grazie alla legge 289 e alla delibera CIPE successiva le imprese che incrementano i propri investimenti pubblicitari in campagne su mezzi locali certificati, anche per l'anno 2006, otterranno delle agevolazioni fiscali.

Le informazioni e la modulistica per richiedere il credito d'imposta sono disponibili all'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate:

[Http://www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop/bonus_pubblicita.htm](http://www1.agenziaentrate.it/dre/abruzzo/cop/bonus_pubblicita.htm)



IL PERIODICO DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE

REDAZIONE ROMANA :

via Piave, 61 -00187 ROMA

TEL.1 0642000358

TEL.2 0642010899

FAX. 0642010628

E-MAIL: flpnews@flp.it

Redazione:

Lauro Crispino, Vincenzo Patricelli

e-mail: flpnews@flp.it

Collaboratori:

Nadia Carlomagno, Daniela Castrucci, Elio Di
Grazia, Federico Garcia Frey, Claudio Imperatore,
Dario Montalbetti, Pasquale Nardone Giancarlo
Pittelli, Simona Proietti, Rinaldo Satolli



SOMMARIO



PRIMO PIANO

ORMAI NON RIMANE
CHE SPERARE NELLA SISAL

di Elio Di Grazia

COMPARTO MINISTERI: DIFESA

LETTERA DI PROTESTA AI MINISTRI LA RUSSA E BRUNETTA..... **6**
(di Giancarlo Pittelli)

L'INSERTO SPECIALE

LA FLP SULLA CIRCOLARE N° 4/09 RIGUARDO IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO..... **7**
(di Pasquale Nardone)

FINANZIARIA 2009: NIENTE SOLDI PER I CONTRATTI PUBBLICI..... **17**

AGENZIE FISCALI: ENTRATE

GRAZIE ALLA VERTENZA UNITARIA IL FONDO 2008 E' SALVO..... **19**
(di Vincenzo Patricelli)

COMPARTO MINISTERI: BENI E ATTIVITA' CULTURALI

LOTTANDO PER I DIRITTI DELLE CATEGORIE..... **20**
(di Rinaldo Satolli)

COMPARTO MINISTERI: GIUSTIZIA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA BIFRONTE..... **22**
(di Simona Proietti)

EDUCAZIONE E SPORT

LA COMPLESSITA' DEL FENOMENO MOTORIO E SPORTIVO..... **23**
(di Nadia Carlomagno)



di Elio di Grazia

Riprende la pubblicazione di FlpNews dopo una breve pausa di carattere tecnico, con rinnovato spirito ed iniziativa rispetto alle svariate problematiche sindacali, sociali, politiche e di costume.

Ed allora la notizia in "primo piano" di questa settimana, invece della "solita" riflessione sulle pur importanti questioni sindacali che si sono addensate e che troveranno spazio nelle altre pagine del giornale, riguarda il commento su di una notizia che è apparsa nella cronaca di questi giorni ma che a nostro avviso ha un versante di interesse particolare.

In breve, la Sisal, società che gestisce lotterie e scommesse "pubbliche", inventa e lancia un

gioco che ti paga la pensione e per i tempi che corrono è veramente grande cosa, soprattutto per semplici cittadini che pagano le tasse e che, se lavoratori dipendenti, si vedono in testa alle classifiche dei contribuenti italiani, prima degli orefici, dei ristoratori e di tanti e tanti altri professionisti e piccoli imprenditori.

Nel dettaglio, dal prossimo lunedì dovrebbe debuttare in ricevitoria Win for life (Vinci per la vita) che consente di vincere una pensione di quattromila euro mensili per venti anni; quattromila euro esentasse, non indicizzabili ma che potranno restare quale patrimonio per i fortunati eredi del fortunato vincitore.

Non il vero sogno degli italiani, ma pur sempre un sogno alla portata di chi oggi non lavora, è precario, ha uno stipendio al limite delle tre settimane, ha una pensione da lavoro che non consente alcuna dignitosa prospettiva.

Un sogno che, se realizzato, consentirebbe di far crescere quello stipendio che mese dopo mese viene eroso dalla crisi, passata - così dicono - ma che tutti i giorni vivono e sopportano quelli che almeno hanno la fortuna di avere un reddito fisso, mentre chi non ha questa fortuna si affanna alla ricerca di lavoro e di sicurezza economica e sociale.

Forse, rispetto a questi ultimi, noi dipendenti

Un sogno che, se realizzato, consentirebbe di far crescere quello stipendio che mese dopo mese viene eroso dalla crisi, passata - così dicono - ma che tutti i giorni vivono e sopportano quelli che almeno hanno la fortuna di avere un reddito fisso, mentre chi non ha questa fortuna si affanna alla ricerca di lavoro e di sicurezza economica e sociale.

pubblici siamo fortunati, abbiamo il lavoro, forse avremo una pensione, ridotta rispetto al passato ma l'avremo.

Abbiamo un Governo che ci propone un rinnovo contrattuale a nove euro, la sola indennità di vacanza contrattuale, abbiamo un Ministro per la Pubblica Amministrazione che finalmente si è accorto di alcune "mostruosità" giuridiche contenute nelle norme varate e nelle circolari emanate: una per tutte è finalmente sanata, quella delle fasce orarie della reperibilità in malattia, diverse fra dipendenti pubblici e privati, al limite della costituzionalità.

Stiamo aspettando, senza alcuna sicurezza di una vera svolta e la possibilità di contribuire fattivamente come forze sociali, alla emanazione di un provvedimento legislativo sempre del Ministro Brunetta che andrà a modificare alcuni assetti importanti della Pubblica Amministrazione.

Non potendo fare alcun confronto di carattere politico-sindacale con il Ministro, speriamo che almeno il Parlamento metta un freno ad una serie di modificazioni di carattere organizzativo le quali, bene che vada, faranno perdere salario ai dipendenti pubblici senza innalzare minimamente la produttività e la qualità dei servizi resi. Il tutto in un contesto nel quale, forse basterebbe una seria lotta all'evasione fiscale per recuperare quanto necessario a dare una vera e propria svolta alle prospettive di carattere sociale, senza proclami, con un serio impegno per defiscalizzare almeno in parte i redditi da lavoro dipendente e puntare sulla occupazione e sul lavoro. In attesa che anche il Sindacato riprenda a ragionare su un ruolo diverso, propositivo e maggiormente incisivo, che tuteli realmente i lavoratori, i pensionati e le fasce deboli del paese, oggi non rimane che sperare di vincere alla Sisal, come si diceva un tempo.



Vinci per la vita

WinforLife!

4.000 euro al mese per 20 anni!

Marca 10 numeri su 20

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

Scegli la tua giocata: 1€ o 2€

1€ ☐ Vinci con 10, 9, 8 e 7 punti

2€ ☐ Vinci con 10, 9, 8, 7 e anche con 3, 2, 1 e zero punti

E sulla ricevuta per Te il numerone da 1 a 20

Hai giocato 1€ e hai fatto 10? Hai giocato 2€ e hai fatto 10 o zero?

Se il numerone è il tuo, vinci 4,000€ al mese per 20 anni!

Abbonati per le prossime estrazioni

2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 10 ☐

Di oggi ☐ Di oggi e di domani ☐ Per 7 giorni ☐



LETTERA DI PROTESTA AI MINISTRI LA RUSSA E BRUNETTA

SULLE INACCETTABILI DIFFERENZE NEI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLA PRODUTTIVITA'

di Giancarlo Pittelli

Il Ministro della Difesa, con proprio decreto datato 15 luglio 2009 reso esecutivo da Bilancio a soli 5 giorni dalla firma, ha determinato i criteri di attribuzione al personale militare del compenso relativo al Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali (F.E.S.I.), che è equiparabile al nostro FUA (Fondo Unico di Amministrazione). Questi i criteri di distribuzione del predetto Fondo:

1. Il compenso spetta al personale delle FF.AA. (Esercito, Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, Aeronautica) dal grado di Primo Caporal Maggiore (e gradi corrispondenti) a quello di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata (con esclusione dei dirigenti e dei volontari di truppa non in servizio permanente) che ha riportato come ultima valutazione caratteristica almeno la qualifica di "superiore alla media".

2. Il conguaglio per il FESI 2007 è pari ad un importo annuo lordo di € 104,34 pro capite.

3. Per il FESI 2008, esistono due tabelle di riferimento: la prima, per le attività di funzionamento presso le strutture di vertice in Roma (da un minimo di 832,55 a un massimo 1011,99 €) e, a la seconda, per la produttività collettiva nelle strutture ubicate fuori dalle sedi di Roma (da un minimo di 589,37 a un massimo 739,94 €).

4. La misura del compenso è collegata al grado rivestito dal personale militare,

alla data del 31.12.2007 ed alla data del 31.12.2008;

5. Il personale avente diritto deve avere assicurato nel corso dell'anno una "presenza in servizio" non inferiore a 6 mesi, considerando tale anche i periodi fruiti con licenza ordinaria e le giornate di riposo previste dall'art. 1 c.1 lettera b) della Legge 23.12.1977 n°937, nonché i periodi di servizio prestati

in missioni addestrative od operative fuori sede;

6. I risparmi di spesa e di gestione e i residui 2008 e 2009, verranno ripartiti in uguali importi.

Balza agli occhi di tutti la inaccettabile disparità di trattamento nei criteri di attribuzione del fondo tra il FESI dei militari e il FUA/FUS del personale civile: due pesi e due misure, con buona pace dell'on. Brunetta che pontifica tanto sulla impropria distribuzione a pioggia dei Fondi di produttività e introduce per noi norme altamente restrittive (se solo pensiamo che viene penalizzata anche la malattia!), e dall'altra non vede o finge di non vedere queste modalità di distribuzione della produttività che più che "pioggia", rappresentano un vero e proprio "diluvio"!!

In relazione a quanto precede, abbiamo ritenuto doveroso scrivere ai Ministri La

Russa e Brunetta la nota che invieremo anche agli Organi di informazione a maggiore diffusione nazionale, sperando (ma non troppo) che riprendano e approfondiscano la cosa. Segnaliamo infine che ci giunge voce che il compenso FESI potrebbe essere pagato dagli Enti anche con il Fondo Scorta, eventualità questa sempre negata per il nostro FUA/FUS: invitiamo le nostre strutture a segnalarci, se noti, e con la massima tempestività, eventuali utilizzi a tal riguardo del Fondo Scorta, che, vi ricordiamo, il Gabinetto Difesa, in risposta ad un nostro specifico quesito di qualche tempo fa, ha dichiarato non utilizzabile per i pagamenti di FUA e FUS al personale civile.



Balza agli occhi di tutti la inaccettabile disparità di trattamento nei criteri di attribuzione del fondo tra il FESI dei militari e il FUA/FUS del personale civile: due pesi e due misure

L'INSERTO SPECIALE

FLP News



**LA FLP SULLA CIRCOLARE N°
4/09 RIGUARDO IL
PENSIONAMENTO ANTICIPATO**

**Finanziaria 2010: niente soldi
per i contratti pubblici**

L'INSERTO SPECIALE POLITICHE PREVIDENZIALI

LA FLP SULLA CIRCOLARE N° 4/09 RIGUARDO LA ROTTAMAZIONE DEGLI STATALI

di Pasquale Nardone

In questi mesi vi abbiamo informato, con diversi notiziari, sulla rottamazione degli statali. La legge 102/2009 è passata ed il Ministro Brunetta

con circolare n. 4 del 16.09.2009, allegata al presente notiziario, chiarisce ed illustra i contenuti di una norma non condivisa dalle organizzazioni sindacali.

L'intervento però è limitato nel tempo (solo per il triennio 2009/2011) e va a comprendere i dirigenti, ma non tutti.

Ancora una volta alla discriminazione si aggiunge quella di escludere i magistrati, professori universitari e i dirigenti medici responsabili di strutture complesse.

Il tira e molla è finito; dal 5 agosto, dunque opera la vecchia regola (DL.112/2008) per cui una pubblica amministrazione può mettere a riposo il dipendente che raggiunge 40 anni di contribuzione, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto (si calcolano infatti, ad esem-

pio anche i contributi figurativi per il riscatto laurea che non hanno riscontro con l'effettiva attività di servizio), con il preavviso di sei mesi.

La circolare spiega inoltre che la legge 102/2009 ha confermato l'efficacia di tutti gli atti compiuti in base alle norme che si son avvicendate da un anno a questa parte sull'argomento.

Il commento della FLP è stato ripetutamente espresso in maniera negativa (ricordiamo il ricorso al TAR della FLP contro il D.L. 112/2008 ed i vari notiziari).

Si amplia per un triennio uno smaccato "spoils system", mascherato da grimaldello per lo svecchiamento dei funzionari delle pubbliche amministra-

zioni, ma l'informatizzazione non procede e fra poco le strutture pubbliche, già asfittiche per il taglio dei fondi per il funzionamento, ormai prive di dipendenti esperti... dimissionati, non esisteranno più.




L'INSERTO SPECIALE

LA CIRCOLARE

CIRCOLARE N° 4/09 RELATIVA ALLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO

NELLE PAGINE SEGUENTI
VIENE RIPORTATO IL
TESTO DELLA CIRCOLARE
N° 4 DEL 16/09/2009 FIR-
MATA DAL MINISTRO RE-
NATO BRUNETTA. IL TESTO
PUO' ESSERE SCARICATO
DAL SITO DELLA FLP
WWW.FLP.IT IN ALLEGATO
AL NOTIZIARIO N° 64

Per la FLP la norma esposta
ed illustrata nella suddetta circo-
lare non è sufficiente a tutelare i
diritti dei lavoratori, e in particolare delle
categorie dei magistrati, professori univer-
sitari e i dirigenti medici responsabili di
strutture complesse.



L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

DFP-8838875-16/89/2889-1.2.3.3

Alle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - legge 3 agosto 2009, n. 102, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - art. 17, commi 35 *novies* e *decies*, del decreto legge come modificato in sede di conversione.

Premessa.

L'art. 17, comma 35 *novies*, del decreto legge n. 78 del 2009, inserito in sede di conversione dalla l. n. 102 del 2009, ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008 relativo alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Su tale norma erano già stati forniti indirizzi applicativi con la Circolare n. 10 del 2008 (reperibile sul sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica).

Si ritiene opportuno segnalare la novità legislativa all'attenzione delle amministrazioni poiché a causa dell'evoluzione normativa sono mutate le condizioni per l'esercizio del recesso da parte dell'amministrazione.

Il comma 11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede:

«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale,

CIRCOLARE N° 4/09

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

Il successivo comma 35 *decies* del medesimo art. 17 contiene poi una disposizione transitoria, stabilendo:

“Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.”.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del decreto in Gazzetta ufficiale (G.u. 4 agosto 2009 n. 179, Supplemento ordinario n. 140).

Prima dell'intervento operato dalla citata l. n. 102, l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 era stato già oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009 (pubblicata sulla G.u. del 5 marzo 2009, n. 53), il quale aveva sostituito il requisito dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo di quaranta anni. Tale disposizione infatti stabiliva:

“Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: <<dell'anzianità massima contributiva di 40 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni>>.”.

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Questa disciplina è rimasta in vigore durante il periodo 20 marzo – 4 agosto 2009.

1. Le modifiche normative apportate dalla l. n. 102 del 2009.

Le modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti:

- a. l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti interessati;
- b. il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio;
- c. il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà;
- d. il momento in cui la facoltà può essere esercitata;
- e. la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà di risoluzione avviene nell'ambito dei poteri datoriali.

a. Ambito soggettivo di applicazione.

Nel nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la disciplina si applica anche nei confronti del personale dirigenziale, circostanza sussistente anche nella vigenza dell'originario art. 72 comma 11 (Circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente riferimento al "personale dipendente". La novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo.

Analogo discorso vale per la parte della disposizione che riguarda i dipendenti che hanno beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, trattandosi anche in questa ipotesi di dipendenti dell'amministrazione, benché il loro rapporto di lavoro sia stato ricostituito o prolungato per effetto di una norma speciale. In particolare, si tratta di coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto con l'amministrazione di appartenenza in virtù della norma in questione essendo stati in precedenza "sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato".

La disposizione esclude dal campo di applicazione, oltre che i magistrati ed i professori universitari, come già previsto dal previgente testo, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, in precedenza non menzionati. Da quest'ultimo punto di vista, la norma ha chiaramente carattere

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

novativo ed ha la finalità di rendere omogenea la disciplina relativa ai dirigenti preposti alle strutture complesse assimilando il trattamento dei medici a quello dei professori universitari, che già erano esclusi dall'ambito di operatività dell'originario art. 72 comma 11. L'efficacia degli atti già adottati in applicazione di tale disposizione è regolata dall'art. 17, comma 35 *decies*, della l. n. 102 in esame (sul quale par. 3).

La determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'istituto nei confronti del personale dei comparti difesa, sicurezza ed esteri è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri (con una procedura che, richiedendo il concerto anziché il parere dei Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, risulta modificata rispetto al precedente testo).

b. Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.

A differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la possibilità di un intervento limitato nel tempo. Infatti, secondo la legge vigente la risoluzione unilaterale può essere operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata sino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito entro tale data.

La delimitazione dell'applicazione dell'istituto all'ambito temporale del triennio lo accomuna a quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal medesimo art. 72, evidenziandosi in tal modo il carattere sperimentale delle norme e strumentale rispetto all'obiettivo della riduzione del personale in servizio e degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.

c. Il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà.

Come risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato ora dalla legge per poter risolvere unilateralmente il contratto è quello dell'anzianità contributiva. In base al testo vigente, il recesso può essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto.

Per effetto della novella, viene reintrodotta la condizione dell'anzianità contributiva prevista dall'originaria disposizione di cui all'art. 72, comma 11. Viene con ciò modificato il regime precedente di cui alla menzionata l. n. 15, che aveva cambiato sul punto il comma 11 citato sostituendo il requisito dell'anzianità contributiva con quello del servizio effettivo.

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

d. Il momento in cui la facoltà può essere esercitata.

L'art. 72, comma 11, come modificato, stabilisce ora che la facoltà di risoluzione può essere esercitata *“a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente”*. In base alla norma, il verificarsi della condizione, ossia il compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva, rappresenta il momento iniziale a partire dal quale la risoluzione può intervenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo a quello del compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che l'amministrazione deve aver comunicato il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo.

Stante la novella legislativa, deve quindi intendersi superata l'interpretazione fornita con la circolare n. 10 del 2008, legata alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui la facoltà in questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del requisito contributivo. La nuova disciplina permette all'amministrazione di scegliere il momento in cui far cessare il rapporto, in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di adeguamento al fabbisogno professionale reale sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale per effetto della scelta datoriale. In proposito, anche secondo la nuova disposizione rimane fermo *“quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”*. Come già chiarito nella Circolare n. 10 a proposito della vecchia disciplina, ciò significa che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione.

Resta fermo in ogni caso il limite temporale del 2011 oltre il quale la risoluzione unilaterale non può operare.

e. L'esercizio della facoltà di recesso nell'ambito dei poteri datoriali.

Come chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e non è pertanto soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai principi tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si raccomanda alle amministrazioni di fare particolare attenzione onde evitare comportamenti contraddittori o contrari a buona fede e correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative e creando occasioni di contenzioso, secondo quanto già detto nella circolare n. 10 del 2008, alla quale comunque si rinvia (par. 3 – “Criteri per la risoluzione”).

Per quanto riguarda specificamente il personale del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte, spetta a ciascuna amministrazione definire i criteri per l'applicazione della norma finalizzati a salvaguardare le specifiche professionalità. Tali criteri potranno tener conto delle

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

peculiari competenze e/o esperienze professionali (al fine di non depauperare il patrimonio di conoscenze-professionalità), delle figure di cui si riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano difficoltà di reperimento sul mercato, tenuto conto anche della programmazione formativa, in particolare universitaria, nonché del personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi attivati dall'azienda, con riferimento, ad esempio, alle aree delle alte tecnologie o ad ambiti chirurgici specialistici. Ne consegue che il ricorso al recesso unilaterale trova particolare applicazione nei processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico finanziaria di ciascuna azienda.

2. Immediata applicabilità della nuova disciplina.

La norma è immediatamente applicabile nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione, rimane salvo quanto già detto nella Circolare n. 10 del 2008 circa l'esigenza che la riserva di avvalersi della facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico (se l'amministrazione ha questa intenzione). Inoltre, sempre per tali incarichi è opportuno che le amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli obiettivi con i dirigenti interessati, tengano conto dell'intenzione di recedere dal contratto fissando delle scadenze compatibili con la data della programmata cessazione del rapporto.

3. Il diritto intertemporale.

Come detto, l'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, intervenendo sul comma 11 dell'art. 72 del d.l. n. 112 aveva sostituito il requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità di servizio effettivo. Per effetto di tale modifica, dopo l'entrata in vigore della disposizione (20 marzo 2009) era sorto il problema della valenza degli atti adottati in vigenza dell'originario art. 72 comma 11, avendo la norma originaria una portata idonea a coinvolgere una più vasta platea di destinatari. Infatti, con il passaggio dall'anzianità contributiva all'anzianità di servizio effettivo, alcuni dipendenti pubblici - legittimamente destinatari di una comunicazione di recesso con preavviso durante la vigenza della "vecchia" disciplina - sono risultati non aver maturato l'anzianità richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della l. n. 15 del 2009.

Tale criticità è stata risolta in sede di approvazione della l. n. 102 in esame, mediante la previsione dell'art. 17, comma 35-*decies* sopra riportato. Questa norma ha confermato l'efficacia degli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e gli effetti da essi derivanti. Infatti, in virtù della disposizione, debbono considerarsi efficaci le risoluzioni già intervenute in applicazione dell'art. 72, comma 11, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l. n. 15, nonché i preavvisi di risoluzione del contratto comunicati prima della data di entrata

L'INSERTO SPECIALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

in vigore della medesima legge, anche nel caso in cui il termine finale del semestre sia caduto successivamente a tale data. Conseguentemente, in virtù del menzionato comma 35-*decies*, si verificano le cessazioni del rapporto di lavoro come effetto della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se il termine finale del semestre sia caduto successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 15.

Naturalmente, ciò vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel frattempo non abbia proceduto a revocare il preavviso già comunicato al dipendente in considerazione dell'entrata in vigore dell'art. 6 della l. n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il dipendente in servizio anche dopo la scadenza del termine semestrale accettando la sua prestazione, dovendosi intendere in tal caso sopravvenuta una revoca implicita del preavviso già comunicato.


In sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al "vecchio" art. 72, comma 11, non sono necessari né la comunicazione di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicato.

Inoltre, mediante la disposizione in esame sono fatti salvi gli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, anche nei confronti dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali, come detto, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina sulla risoluzione unilaterale solo a partire dall'entrata in vigore della l. n. 102 del 2009.

Si fa rinvio per il resto ai chiarimenti già forniti in merito all'istituto con la Circolare n. 10 del 2008.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Renato Brunetta



CIRCOLARE N° 4/09

NIENTE SOLDI PER I CONTRATTI PUBBLICI

IN FINANZIARIA SOLO I SOLDI PER LA VACANZA CONTRATTUALE
(8 EURO LORDI DA APRILE 2010)

Lo scorso 22 Settembre è stata presentata la Finanziaria per l'anno 2010 e, sorpresa, per rinnovare i contratti dei lavoratori pubblici non ci sono soldi. Sono stati infatti stanziati solo la miseria di 215 milioni di euro per il 2010, pari alla vacanza contrattuale di 8 euro lordi medi procapite a partire da Aprile.

E tutti i proclami del governo e di Cisl, Uil e Confsal che hanno firmato l'accordo per la "riforma" della contrattazione che fine hanno fatto?

Ci hanno spiegato che bisognava far diventare triennali i contratti in modo da chiudere in tempo utile le contrattazioni e con reciproca soddisfazione, a noi sembra invece che allo stato si applichino solo gli accordi sfavorevoli ai lavoratori e senza che i sindacati che li firmano chiedano di applicare anche quelle poche parti favorevoli. Eppure quella del governo non è una manovra estemporanea, La FLP aveva avvisato per tempo di ciò che stava per succedere. Ricordate infatti i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, quelli, per intenderci che hanno portato, ad aumenti contrattuali di 40 euro netti per tutto il biennio e che sono stati firmati in tutti i comparti del pubblico impiego unicamente da Cisl, Uil e Confsal? Ebbene, una delle tante anomalie

che ci spinse a non firmare quei contratti, e che denunciammo con forza, fu la presenza, in un contratto che riguardava il biennio 2008-2009, di una tabella che fissava la vacanza contrattuale per l'anno 2010. Allora ricordammo a tutti che la vacanza contrattuale si paga quando non si fanno i contratti – sennò si applicano gli aumenti contrattuali – e che quindi firmando, Cisl, Uil e Confsal stavano rinunciando all'aumento contrattuale per il 2010 accontentandosi della vacanza contrattuale. Ci dissero, ovviamente, che avevamo torto e che sbagliavamo.



“

La diretta conclusione che possiamo trarre dall'atteggiamento del governo è che gli accordi si applicano solo quando penalizzano i lavoratori pubblici, quando li avvantaggiano non si devono applicare.

Oggi, con gli stanziamenti in finanziaria, c'è la prova che i nostri timori erano fondati. Ma c'è un'altra cosa abbastanza curiosa. Quando fu firmata la cosiddetta riforma della contrattazione – sempre da Cisl, Uil e Confsal – venne fissato un nuovo indice sul quale calcolare gli aumenti contrattuali: l'IPCA; un indice che, oltre a non conteggiare l'indennità di amministrazione dei dipendenti pubblici nella base stipendiale sulla quale calcolare gli aumenti, prevede che non si conteggi l'inflazione importata per l'aumento dei prodotti energetici, in modo tale che l'IPCA sia sempre minore dell'inflazione reale.

Ma siccome oggi - caso più unico che raro - non stiamo importando inflazione ma deflazione, l'IPCA è più alto dell'inflazione reale. E allora già da qualche settimana il governo ha iniziato a dire che non si possono dare aumenti contrattuali più alti dell'inflazione, sconfessando un accordo che ha firmato solo 8 mesi fa.


La diretta conclusione che possiamo trarre dall'atteggiamento del governo è che gli accordi si applicano solo quando penalizzano i lavoratori pubblici, quando li avvantaggiano non si devono applicare.

Dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa da Brunetta appare evidente come il Ministro stia tentando di confondere le acque: da un lato afferma di voler rinnovare i contratti del pubblico impiego, dall'altro conferma che gli stanziamenti in finanziaria sono pari alla sola vacanza contrattuale - allora i contratti o non si fanno o si fanno a partire dal 2011 ed i lavoratori ci rimettono un anno di aumento - e dall'altro ancora afferma che ci saranno ulteriori risorse che affluiranno ad aumentare i compensi accessori. Ciò vuol dire che si immagina un contratto nazionale con aumenti di 8 euro e poi altri fondi, non è dato sapere quali, sulla parte variabile della retribuzione, data con i criteri contenuti nel decreto delegato di Brunetta, che esclude dai compensi un quarto del personale; Insomma, il solito gioco delle tre carte a cui ci ha abituato il nostro Ministro Brunetta.

Senza contare che in ogni caso gli stanziamenti complessivi per l'intero triennio sono pari a 3,4 miliardi rispetto agli oltre 7 miliardi occorrenti per i rinnovi.

Chi ha firmato sino ad oggi tutti gli accordi deve prendere atto che questo governo non ha alcuna volontà di rispettare la dignità dei lavoratori del pubblico impiego; occorre una grande mobilitazione in difesa dei salari e dei diritti dei dipendenti pubblici.

Altrimenti saranno i lavoratori a dover finalmente prendere atto che esiste oggi un sindacato che difende i loro salari e un sindacato che preferisce abdicare al proprio ruolo pur di non turbare la pace del governo di turno.



GRAZIE ALLA VERTENZA UNITARIA IL FONDO 2008 E' SALVO

*Ma manca sempre all'appello un'annualità di comma 165
e quindi la vertenza unitaria non si ferma.*

di Vincenzo Patricelli



È iniziato lo scorso 24 Settembre il confronto sulla costituzione del fondo per il salario accessorio 2008, ed abbiamo potuto toccare con mano che la vertenza unitaria intrapresa da FLP, CGIL, CISL, UIL e SALFI ha iniziato a dare i suoi frutti.

Infatti, nonostante il Decreto Ministeriale sostitutivo del comma 165 - attualmente ancora in fase di registrazione da parte della Corte dei Conti - abbia operato un taglio del 25% sulle somme dell'anno precedente, il Fondo di salario accessorio per il personale dell'Agenzia delle Entrate rimarrà sostanzialmente immutato grazie all'incremento della quota fissa dovuto ai pensionamenti (circa 6 milioni in più) e, soprattutto, ai 33 milioni e 800mila euro che l'agenzia ha aggiunto in contrattazione.

Questi ultimi sono l'esclusivo frutto della mobilitazione unitaria; la controparte si è

accorta, infatti, che 5 sigle sindacali, partendo da posizioni e considerazioni radicalmente diverse, hanno fatto quadrato intorno ai legittimi interessi dei lavoratori delle agenzie fiscali e hanno avviato una vertenza unitaria.

Gli oltre 33 milioni non vengono infatti né dal governo (come certo tutti avremmo preferito) né da altre entità ma sono fondi propri che l'agenzia delle entrate ha dovuto rendere disponibili nel tentativo di scongiurare l'inasprimento della vertenza unitaria. Nella prossima sessione di trattativa - prevista per il 2 ottobre - procederemo alla costituzione definitiva del fondo e - come abbiamo già preannunciato all'amministrazione - all'erogazione della produttività di agenzia che non potrà essere inferiore ai 92 milioni di euro erogati per l'anno 2007.

Questo ci conferma che eravamo nel giusto quando abbiamo deciso di intraprendere una vertenza insieme a chi aveva posizioni diverse dalle nostre ma l'identico interesse a recuperare fondi al salario accessorio dei lavoratori e che invece hanno sbagliato coloro che si sono "chiamati fuori" e ora - novelli "pesci pilota" - cercheranno di attribuirsi meriti che non hanno perché da soli non hanno nessuna possibilità di incidere.

Ricordiamo però che la vertenza è tutt'altro che conclusa perché manca ancora all'appello un'annualità di comma 165 e quindi non bisogna in alcun modo abbassare la guardia. Così come non potremo dire di aver portato a casa un risultato soddisfacente prima

di esserci assicurati che anche le altre agenzie metteranno a disposizione i fondi necessari affinché il fondo 2008 sia di entità analoga a quello del 2007.

MOBILITA' NAZIONALE: FIRMATO IL VERBALE PER GLI SCORRIMENTI 2007

È stato firmato l'accordo che permette di procedere ad ulteriori due scorrimenti della graduatoria della mobilità nazionale volontaria 2007, il primo con decorrenza 9 ottobre 2009 e il secondo con decorrenza 29 ottobre 2009.

Per chi volesse consultarli, entrambi i documenti citati, il verbale di riunione sul salario accessorio e l'accordo sugli scorrimenti della mobilità nazionale, sono scaricabili dal sito internet www.flp.it/finanze.

Il Fondo di salario accessorio per il personale dell'Agenzia delle Entrate rimarrà sostanzialmente immutato grazie all'incremento della quota fissa dovuto ai pensionamenti (circa 6 milioni in più) e, soprattutto, ai 33 milioni e 800mila euro che l'agenzia ha aggiunto in contrattazione.



LOTTANDO PER I DIRITTI DELLE CATEGORIE

PALETTI PER IL PASSAGGIO DEGLI APICALI AD UNA CATEGORIA SUPERIORE, ACCORDO INTEGRATIVO DEL CCIM, ACCORDO SUL COMPUTO DELL'ANZIANITA', VACCINAZIONE CONTRO L'H1N1

di Rinaldo Satolli

RABBIA E RAMMARICO

Con grandissima indignazione abbiamo dovuto prendere atto che, nonostante la disponibilità delle risorse e l'espressa volontà dell'Amministrazione di dare immediata attuazione al passaggio degli apicali alla posizione economica superiore e agli avanzamenti economici delle qualifiche funzionali intermedie (attesi da tempo immemorabile), questioni sulle quali da lungo tempo stiamo operando grandi pressioni, la procedura proposta dalla stessa Amministrazione risulta impraticabile poiché in contrasto con il dettato del CCNL, quello voluto e sottoscritto dai Confederali (che ora piangono lacrime di coccodrillo!!).

La FLP, però, ha comunque rappresentato all'Amministrazione il gravissimo stato di sofferenza del personale inquadrato nella prima fascia (ex area A), che, appiattito da oltre 20 anni sul medesimo livello, non ha avuto finora alcuna possibilità di riqualificazione. E, si aggiunga, pure che, in molti casi, i lavoratori inquadrati in quest'Area, per sopperire alle gravi carenze dell'Amministrazione nella pianificazione del lavoro, svolgono mansioni di livello superiore. Si è chiesto, pertanto, con forza l'applicazione dell'art.36 del CCNL 2006 - 2009 che consente di creare le condizioni per il passaggio a B1 di tutto il personale dell'Area A. Abbiamo inoltre sottolineato l'iniqua situazione di alcune decine di lavoratori che, pur avendo ottenuto per concorso (prima della riqualificazione) la qualifica funzionale B3, non sono stati inquadrati nella posizione economica "super".



Così come abbiamo evidenziato che la posizione economica dei lavoratori C3 super è ferma ormai da venti anni.

Ancora una volta sono i lavoratori a pagare il prezzo della rigidità e della chiusura dei colleghi confederali. Prigionieri di un pensiero dogmatico, al quale derogano solo per ragioni politiche, provocano situazioni paradossali: i soldi ci sono e non riusciamo a far partire le procedure per utilizzarli!!!! E' gravissimo. Dateci una mano a sensibilizzarli.

PROFILI PROFESSIONALI

A seguito della decisione della Funzione Pubblica di non rilasciare la certificazione sul CCIM senza il parere dell'ARAN in merito ai profili professionali e alla progressione all'interno delle aree si è deciso, al fine di sbloccare la situazione, di sottoscrivere un accordo integrativo del CCIM che preveda lo stralcio parziale dell'art.16 del medesimo contratto e di rinviare ad un successivo accordo la definizione dei nuovi profili professionali. In tal modo si prevede di ottenere, in tempi brevi, la sottoscrizione definitiva del CCIM con i conseguenti benefici per i lavoratori.

Abbiamo rilevato la singolarità della questione sollevata dall'ARAN in merito ai profili unici di Area: è, infatti, sorprendente che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale abbia espresso a questo proposito la volontà di applicare al nostro Ministero dei parametri in aperto contrasto con gli accordi già siglati a livello superiore.

A seguito della decisione della Funzione Pubblica di non rilasciare la certificazione sul CCIM senza il parere dell'ARAN in merito ai profili professionali e alla progressione all'interno delle aree si è deciso, al fine di sbloccare la situazione, di sottoscrivere un accordo integrativo del CCIM che preveda lo stralcio parziale dell'art.16 del medesimo contratto e di rinviare ad un successivo accordo la definizione dei nuovi profili professionali.



Alla proposta dell'Amministrazione di segmentare l'area II e III in due livelli (II area 1° segmento F1 – II° segmento F2.....F6 - III area 1° segmento F1...F2 – 2° segmento F3.....F7) abbiamo contrapposto le nostre perplessità motivate dalle difficoltà a cui si andrebbe incontro proprio a causa del principio, da noi avversato ma ormai "realtà di fatto", contenuto nel CCNL dove si identifica "un sistema di classificazione del personale improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze dei nuovi modelli organizzativi delle Amministrazioni". La discussione rimane aperta ma riteniamo che con il contributo di tutti si possa giungere ad un accordo entro il mese di ottobre.

CALCOLO DELL'ANZIANITA' NEI PASSAGGI DA B A C1 PER GLI EX TRIMESTRALI

A seguito di sentenze giudiziarie che hanno riconosciuto ai lavoratori ricorrenti il servizio pre-ruolo come servizio valido ai fini del computo dell'anzianità nei processi di riqualificazione abbiamo sottoscritto un accordo che recita: "Ai fini dell'individuazione dei requisiti di anzianità per la presentazione della domanda alle procedure di riqualificazione per i passaggi dall'ex Area B alla ex posizione economica C1, con scadenza il 28 settembre 2009, nel calcolo dell'anzianità di servizio viene considerato anche il periodo prestato anteriormente alla data di assunzione ai sensi della L. 236/1993".

Tale accordo lo abbiamo sottoscritto in presenza di un preciso impegno dell'Amministrazione ad estendere tale principio anche ai lavoratori che hanno partecipato ai processi di riqualificazione all'interno delle Aree dopo una verifica sulla consistenza del personale interessato.

PASSAGGIO D'AREA DA B A C1

Come già ipotizzato nella precedente riunione ad estendere tale principio anche ai lavoratori che hanno partecipato ai processi di riqualificazione all'interno delle Aree dopo una verifica sulla consistenza del personale interessato.

-Architetti con 104 domande e 77 ammessi;
-Archeologi con 145 domande e 72 ammessi;
-Storici dell'Arte con 143 domande e 60 ammessi.

VACCINAZIONE CONTRO L'INFLUENZA H1N1

A seguito della richiesta avanzata nella precedente riunione l'Amministrazione ha interpellato il Ministero della Salute che ha comunicato l'inclusione del nostro personale che si trova a contatto con il pubblico tra le categorie che saranno sottoposte alla vaccinazione contro il virus H1N1. Si resta in attesa di conoscere, da parte del Ministero della Salute, le modalità ed i tempi di attuazione di tale provvedimento.



GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA BIFRONTE

GIUDIZI SPECIALI DEFINITI IN UN ANNO, RITI ORDINARI IN TRE

di Simona Proietti

La lettura degli atti del Convegno sulla Magistratura Amministrativa, organizzato dal Comitato intermagistratura a Roma presso il Centro Congressi nel maggio 2009 ha fornito un importante contributo all'analisi dello stato in cui versa attualmente la giustizia italiana, in tutte le sue articolazioni ed alla risposta offerta dalle istituzioni alle esigenze di efficienza ed efficacia della stessa, sia come servizio rivolto al cittadino uti singulus, sia al paese nel suo complesso.

A tale convegno hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali e la Confindustria, ma non il Governo, con deprecabile assenza, in quanto gli aspetti illustrati della giustizia sono da sempre poco trattati, nonostante abbiano un notevole interesse per l'economia del nostro paese.

La questione è stata affrontata analizzando i dati concreti, direttamente provenienti dalle parti coinvolte, al fine di determinare l'andamento reale del contenzioso giudiziario.

Gli elementi emersi da questa analisi sono stati quelli della forte e progressiva diminuzione della quantità delle risorse impiegate, della grande offerta legislativa, della richiesta di tutela da parte di un numero sempre più consistente di cittadini, della tendenza alla creazione di un nuovo arretrato per la formazione di molti ricorsi pendenti.

Tutti questi fattori hanno un risvolto negativo sullo stato della giustizia italiana, anche e soprattutto in termini economici: infatti, non è indifferente per un investitore straniero che voglia intraprendere un'iniziativa nel nostro paese, sapere che una causa di proprietà immobiliare non potrà essere risolta in tempi brevi e soprattutto prevedibili.

La circostanza, poi, di non poter fornire ai cittadini una risposta di giustizia in tempi ragionevoli espone il nostro sistema giudiziario al rischio del pagamento del risarcimento dei

danni, causati dalla durata eccessiva del processo - così come previsto dalla Legge n. 89 del 24/03/2001 (c.d. Legge Pinto) - con conseguente aggravio per le casse dell'erario.

Nel corso dei lavori è emerso che il sistema del doppio binario - caratterizzato dalla presenza di cause disciplinate secondo tempi rapidissimi ed altre invece soggette al tempo ordinario - è tipico della giustizia amministrativa, non è fallimentare, così come sostenuto ad alcuni.

Il tempo di risposta tra il primo ed il secondo grado di un giudizio amministrativo, infatti, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare è stato stimato in un periodo, pari all'incirca ad un anno, per tutte le materie individuate espressamente nella Legge n. 205 del 21/07/2000 (Disposizioni in materia amministrativa).

Il suddetto risultato che è straordinario se lo si confronta soprattutto con la lentezza dei processi, che caratterizza da sempre la giustizia ordinaria, è sconosciuto, però, da parte di coloro che criticano immeritabilmente la citata legge, particolarmente nella sua applicazione alla materia degli appalti, relativi alle opere pubbliche ed alle pubbliche forniture.

Le critiche hanno lamentato, soprattutto, la presenza di inesistenti ritardi ed hanno ipotizzato una soluzione nell'emissione di norme che sono tese più a scoraggiare qualunque iniziativa giurisdizionale, che ad accelerare i tempi di definizione dei giudizi.

Si pensi alla promulgazione della legge sulle grandi opere pubbliche, che si pone in evidente contrasto con le direttive comunitarie in materia.

Il contenzioso amministrativo che non presenta - così come sopra evidenziato - problemi di celerità, si colloca nel panorama italiano delle magistrature accanto ad un'altra giustizia, quella ordinaria, che soffre invece per il grado di una pendenza di quasi tre anni per i giudizi instaurati presso i Tribunali di maggior carico e di grandi dimensioni.

I fenomeni, tipici della giustizia ordinaria, dell'eccessivo carico di lavoro e dell'enorme arretrato sarebbero facilmente arginabili da parte del legislatore, attraverso pochi e semplici interventi, consistenti nell'incremento del personale di segreteria e dell'organico della magistratura. Questi interventi sarebbero non solo ragionevoli, ma garantirebbero altresì al sistema della giustizia ordinaria l'efficienza e l'efficacia delle quali necessita per un reale buon funzionamento.

E' ben noto, infatti, che la giustizia amministrativa è al di sotto inferiore, sia per mole di lavoro, che per numero di personale impiegato alle esigenze delle altre giurisdizioni, in particolare di quella ordinaria, che risentono di notevoli ritardi nella definizione delle piante organiche interne.

Si auspica, quindi, un pronto intervento nel settore del contenzioso amministrativo da parte del governo, il quale dovrebbe completare il processo di riforma avviato con la Legge n.2005/2000, che è rimasto incompiuto da ben nove anni, nonostante il riaffermato impegno programmatico alla creazione di un ruolo unico della magistratura amministrativa, che è l'unica tra tutte le funzioni giurisdizionali a soffrire di divisioni interne ingiustificabili.

Ifenomeni, tipici della giustizia ordinaria, dell'eccessivo carico di lavoro e dell'enorme arretrato sarebbero facilmente arginabili da parte del legislatore, attraverso pochi e semplici interventi, consistenti nell'incremento del personale di segreteria e dell'organico della magistratura.

LA COMPLESSITA' DEL FENOMENO MOTORIO E SPORTIVO (NEI SUOI DIVERSI AMBITI)

di Nadia Carlomagno

(Prima Parte)

Il mondo delle attività motorie e dello sport, a vari livelli e nelle molteplici sfaccettature, occupa spazi importanti nella nostra società, tanto da poter essere considerato un fenomeno sociale

per la risonanza delle sue manifestazioni e la sua capacità di incorporare valori e beni comuni.

Spesso semplicisticamente ridotto ai suoi aspetti più superficiali e contraddittori come agonismo e attività promozionale, professionismo e dilettantismo, interessi com-

merciali e gratuità, lo sport racchiude, invece, una vasta complessità legata all'impossibilità di isolare un fenomeno che si intreccia e si relaziona costantemente con gli altri sottosistemi sociali, in virtù di un'estrema dinamicità e versatilità che produce una molteplicità e diversità di contesti applicativi.

Il mondo delle attività motorie e dello sport, infatti, nella pluralità delle manifestazioni consente all'individuo, membro di una comunità sociale fortemente eterogenea, di vivere esperienze capaci di "dar forma" alle potenzialità inesprese, valorizzando l'unicità e la globalità del suo essere persona, garantendo nel confronto la diversità e l'identità personale.

Il mondo delle attività motorie e dello sport, infatti, nella pluralità delle manifestazioni consente all'individuo, membro di una comunità sociale fortemente eterogenea, di vivere esperienze capaci di "dar forma" alle potenzialità inesprese, valorizzando l'unicità e la globalità del suo essere persona, garantendo nel confronto la diversità e l'identità personale.

In particolare risulta utile una riflessione preliminare che sistematizzi le finalità che connotano la pratica motorio-sportiva nei diversi ambiti, con particolare riferimento ai

contesti educativo-formativi e sportivi, che danno vita a esperienze apparentemente simili ma che sostanzialmente risultano essere profondamente diverse.

La complessità del fenomeno motorio richiede quindi una necessaria classificazione relativa alle specifiche finalità delle


attività in :

- Educativa
- Rieducative
- Adattive
- Performative
- Preventive
- Compensative
- Sociali
- Integrative
- Sportive
- Riabilitative
- Ricreative
- Formative

La descrizione delle finalità e dei contesti nei quali le attività motorie e sportive si possono svolgere apre una visione più ampia e più chiara dei possibili ambiti professionali legati alle attività motorie e sportive.



Consulenze Gratuite
solo per appuntamento




CSE SERVIZI

Via C. Colombo n.348
Scala H int. 12
ROMA
Tel. 06.455.430.00
Cell. 338.41.35.405

email: cseservizi@cse.cc
www.cse.cc

CSE Servizi

LA STRADA GIUSTA



CSE Servizi ti offre:

PUNTO CAF

COMPILAZIONE 730, ISEE, RED, ICI.

CONSULENZA CONTABILE

IL CENTRO METTE A DISPOSIZIONE PROFESSIONISTI PER: UNICO PF, RICORSI TRIBUTARI, CONTRATTI TELE-MATICI DI LOCAZIONE, PAGAMENTO F24 ETC.

ASSISTENZA LEGALE e NOTARILE

CIVILE, PENALE, DEL LAVORO, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, SETTORE ASSICURATIVO RICORSI AL T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO.

PATRONATO

INVALIDITÀ CIVILE (PENSIONE DI INABILITÀ INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, ARRETRATI NON RISCOSSI ETC.).

FINANZIAMENTI, MUTUI e LEASING

PRESSO LA SEDE DELLA CSE SERVIZI POTETE AVERE ASSISTENZA E CONSULENZA FINANZIARIA GRATUITA PER: CESSIONI DEL V DELLO STIPENDIO CON I PRIMARI ISTITUTI DI CREDITO, DELEGHE DI PAGAMENTO, MUTUI PRIMA E SECONDA CASA, MUTUI PER LA RISTRUTTURAZIONE, MUTUI PER LA LIQUIDITÀ, PRESTITI CAMBIARI E CON TRATTENUTA IN BUSTA PAGA ANCHE A CATTIVI PAGATORI E PROTESTATI, PRESTITI PERSONALI PER TUTTE LE CATEGORIE (DIPENDENTI, AUTONOMI ETC.).

PACCHETTO ECOLOGICO

MONTAGGIO ED ASSISTENZA PER PANNELLI FOTOVOLTAICI, PANNELLI SOLARI, CALDAIE A CONDENSAZIONE, DISSIPATORI PER RIFIUTI UMIDI, LAMPADINE A BASSO CONSUMO, ELETTRODOMESTICI DI CLASSE A ETC (CONSULENZE GRATUITE) POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI STATALI.

IMMIGRAZIONE

IL COSTANTE CONTATTO DELLA CSE SERVIZI CON IL MONDO DELL'IMMIGRAZIONE E DEL LAVORO, LE SUE PROBLEMATICHE, LE SUE INNOVAZIONI CI PERMETTE DI INDIRIZZARE L'IMMIGRATO, GRAZIE ALLE CONSULENZE DEI NOSTRI ESPERTI, PRESSO LE VARIE STRUTTURE O ASSOCIAZIONI CHE CONSEGUONO FINALITÀ DI OCCUPAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (SOPRATTUTTO BADANTI, INFERMIERI, OSS, MEDICI, BARMAN, CAMERIERI, ADDETTI ALLA RECEP-TION, CAMERIERE AI PIANI ETC). COLLABORIAMO CON LO SPORTELLO UNICO DELL'IMMIGRAZIONE PER LAVORO, FLUSSI, RICONGIUNGIMENTO, SOGGIORNO ED ALTRI SERVIZI SPECIFICI PREVISTI.

SETTORE MALA SANITÀ

CI PROPONIAMO DI ASCOLTARE E SOSTENERE IL CITTADINO CHE INCONTRA DIFFICOLTÀ COLLEGATE ALL'ASSISTENZA SANITARIA ED ALLA MALA SANITÀ ANCHE CON L'AUSILIO DI MEDICI LEGALI MILITARI E SUPPORTO LEGALE.

EVENTI CULTURALI e SOCIALI

IL CENTRO CSE SERVIZI, ATTRAVERSO LA PROPRIA SEZIONE CULTURA ORGANIZZA E PROMUOVE INIZIATIVE IN FAVORE DELLA POESIA E DEL TEATRO, DELLA PITTURA E DELLA MUSICA, ASCOLTANDO LE PROPOSTE ED I PROGETTI DEGLI ARTISTI CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE INSIEME ALLA CSE PERCORSI FORMATIVI E DI STUDIO NEI VARI SETTORI, ORGANIZZANDO ANCHE EVENTI IN OGNI SETTORE CULTURALE.

ASSICURAZIONI e PRATICHE AUTO

LA CSE SERVIZI INDIRIZZA PRESSO LE MAGGIORI COMPAGNIE ASSICURATIVE PRESENTI NEL MERCATO AVENDO CURA PARTICOLARE PER IL MIGLIOR PREVENTIVO RCA AUTO, ASSICURAZIONI INFORTUNI, MALATTIE, COMPLEMENTARI, ESAMI E RINNOVO PATENTI ETC.

SALUTE E BENESSERE

NEL VASTO SETTORE LA CSE SERVIZI DOPO ATTENTA VALUTAZIONE DELLE STRUTTURE, TI CONSIGLIERÀ AL MEGLIO PER LE TUE ESIGENZE PERSONALI CON OFFERTE PER PALESTRE, CENTRI SPORTIVI (CALCIO, SCI, TENNIS ETC.), BEAUTY CENTER, CENTRI TERMALI (ANCHE ALL'ESTERO), AGRITURISMO, STUDI NUTRIZIONALI DIETETICI, PRODOTTI DI BELLEZZA ETC ...

FORMAZIONE ED UNIVERSITÀ

ATTIVITÀ DI CONSULENZA E ORIENTAMENTO ALLO STUDIO, PROMOZIONE DI OFFERTE FORMATIVE DI LIVELLO UNIVERSITARIO POST SECONDARIO E POST LAUREA.

COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI

CON L'AUSILIO DI CONSULENTI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE SIAMO IN GRADO DI ESSERE COMPETITIVI ED ALL'AVANGUARDIA, OFFRIAMO AI NOSTRI ISCRITTI IL MIGLIOR PREVENTIVO PER LAVORI DI IDRAULICA, ELETTRICI, EDILIZI, CONSULENZE ANCHE PER LE PRATICHE CATASTALI E PROGETTAZIONE AD OGNI LIVELLO.

SETTORE VIAGGI

PER I NOSTRI ISCRITTI PROPONIAMO LE MIGLIORI AGENZIE VIAGGI PER VACANZE, LAVORO (ORGANIZZAZIONI DI GRANDI EVENTI ANCHE ALL'ESTERO), STUDIO (CAMPUS, CORSI DI LINGUE), CROCIERE, BIGLIETTERIE.

